



MI
4263/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

pu 201

ac

composta dai signori magistrati:

dott. Raffaele FRASCA

Presidente

dott. Franco DE STEFANO

Consigliere

dott. Mario CIGNA

Consigliere

dott. Enzo VINCENTI

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

Oggetto:

**AZIONE DI RIPETIZIONE
SOMME DISTRIBUITE IN
SEDE ESECUTIVA**

**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

Ad. 15/11/2018 C.C.

R.G. n. 17408/2017

Rep. _____

Rom 4263

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17408 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto

da

Luigi (C.F.: _____)
rappresentato e difeso dagli avvocati
(C.F.: _____) e
(C.F.: _____)

)
(C.F.: _____)
(C.F.: _____)

-ricorrente-

nei confronti di

Annamaria (C.F.: _____)
Laura (C.F.: _____)

)
)
-intimate-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 13354/2016, pubblicata in data 2 dicembre 2016, e dell'ordinanza della Corte di appello di Milano n. 1712/2017, pubblicata in data 5 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 15 novembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Luigi _____ ha agito in giudizio nei confronti di Annamaria _____ e Laura _____ per ottenere la restituzione dell'importo di € 51.298,00, dalle stesse percepito in esito alla distribuzione della somma ricavata in una procedura di esecu-

10265
13

zione forzata promossa contro un comune debitore, sostenendo che – benché egli stesso, quale creditore intervenuto, non avesse formalizzato alcuna contestazione avverso il progetto di distribuzione, che era stato di conseguenza approvato e dichiarato esecutivo – in realtà aveva diritto ad un importo maggiore di quello riconosciutogli, mentre le convenute avevano diritto ad importo inferiore.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello dello _____ ai sensi dell'art. 348 *bis*, comma 1, c.p.c..

Lo _____ ricorre sia avverso la sentenza del tribunale che avverso l'ordinanza della corte di appello, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intime. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia quanto segue: «impugnazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e dell'ordinanza di inammissibilità per falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.».



Secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe potuto rilevare di ufficio il suo difetto di legittimazione attiva a proporre la domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dalle convenute in sede distribuzione, domanda comunque erroneamente qualificata come azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c..

Il motivo difetta in primo luogo di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essendo evocate una serie di risultanze documentali e di atti processuali di cui non è richiamato il contenuto in modo puntuale, onde consentire la concreta verifica della fondatezza delle censure svolte.

Esso è comunque manifestamente infondato, in relazione alla sentenza del tribunale, oltre che inammissibile in relazione all'ordinanza della corte di appello (non sussistendo, in relazione ai profili qui in esame, le condizioni per la diretta impugnabilità di quest'ultima, secondo quanto precisato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 - 01).

La ripartizione delle somme ricavate dall'espropriazione dei beni del debitore comune in favore dei creditori procedenti ed intervenuti, come correttamente ritenuto dal tribunale e dalla corte di appello, avrebbe dovuto e potuto essere contestata solo nell'ambito della procedura esecutiva nella quale ha avuto luogo il riparto. Non avendo a tanto provveduto lo
, creditore intervenuto (come dichiara egli stesso), la suddetta distribuzione è divenuta definitiva e non può essere ulteriormente contestata al di fuori del processo esecutivo, ormai definitivamente concluso.

La giurisprudenza di questa Corte, in siffatta ipotesi, nega del resto addirittura l'esperibilità dell'azione di ripetizione da parte del debitore nei confronti del creditore che abbia eventual-



mente ricevuto somme non dovute all'esito dell'esecuzione forzata (cfr., ad es., Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 20994 del 23/08/2018, Rv. 650324 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011, Rv. 619121 - 01; da tale principio discende, per coerenza sistematica, che anche al creditore che, fuori dei casi di incapacienza, non avesse ricevuto in sede esecutiva integrale soddisfazione del proprio credito per una pretesa inesatta quantificazione di esso, dovrebbe negarsi la possibilità di richiedere la differenza in un successivo procedimento).

In ogni caso, anche al di là di tali indicate possibilità (relative ai rapporti tra i diretti titolari delle obbligazioni azionate, che nella specie non vengono in rilievo), certamente ciò che non è più tangibile, all'esito della definizione del procedimento esecutivo con l'approvazione del progetto di distribuzione senza la formalizzazione di contestazioni da parte degli interessati, è la concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita in favore dei vari creditori.

Da ciò consegue che (anche al di là della teorica possibilità di una nuova azione esecutiva del creditore volta a conseguire dal debitore l'integrale soddisfazione del credito a suo dire non correttamente liquidato in proprio favore, così come di una azione di ripetizione di indebito da parte del debitore esecutato nei confronti del creditore soddisfatto oltre il dovuto) certamente è da escludere la possibilità di successive azioni tra diversi creditori partecipanti al riparto volte ad ottenere una sostanziale modifica della distribuzione del ricavato dalla vendita ormai approvata ed eseguita, sotto qualunque profilo (e pertanto tanto ai sensi dell'art. 2033 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2041 c.c. o delle altre norme in qualche modo invocate dal ricorrente).

Per quanto sin qui esposto, non hanno pregio le considerazioni contenute nella memoria illustrativa depositata dal ricorrente, nelle quali si sostiene, in sostanza, che egli non avrebbe potu-



to porre a fondamento di una contestazione distributiva le ragioni in base alle quali ha proposto successivamente la domanda di restituzione delle somme percepite dalle convenute, trattandosi di questioni estranee all'efficacia ed alla regolarità del titolo esecutivo. È infatti appena il caso di osservare, in proposito, che l'oggetto delle controversie distributive, riguardando anche i rapporti tra creditori intervenuti, può ben estendersi a questioni non direttamente connesse all'efficacia esecutiva ed alla validità dei rispettivi titoli e, comunque, che in realtà nella specie le ragioni dello riguardavano proprio l'effettivo contenuto dell'obbligazione portata dal titolo esecutivo, quanto meno nei rapporti tra i diversi creditori, autonomamente intervenuti sulla base di quel titolo, quindi portatori di interessi contrastanti nell'ambito dell'attività di distribuzione del ricavato della vendita.

2. Con il secondo motivo si denuncia quanto segue: «*impugnazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3) per violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 112 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato la domanda dello a-vendolo ritenuto carente di legittimazione attiva».*

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente, per giunta rilevandolo di ufficio, il suo difetto di legittimazione attiva in relazione all'azione esercitata contro le convenute per ottenere la ripetizione di somme da queste conseguite all'esito della dichiarazione di esecutività del riparto, non opposta.

Orbene, in primo luogo si deve osservare che anche il presente motivo di ricorso difetta di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo indicati dal ricorrente, in modo chiaro e comprensibile, i fatti costitutivi posti a base dell'azione da lui esercitata nel giudizio di merito.

In ogni caso, in base a quanto già chiarito con riferimento al primo motivo, risulta senz'altro conforme a diritto il rilievo del

difetto di legittimazione attiva dello _____ inteso come difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (al più ed eventualmente spettante – almeno in astratto e al di là della effettiva proponibilità e fondatezza della relativa azione – al solo debitore esecutato), operato dal tribunale e confermato dalla corte di appello, rilievo peraltro certamente operabile di ufficio, avendo ad oggetto la sussistenza degli stessi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e non qualificabile certo come eccezione riservata alla parte.

Sotto quest'ultimo aspetto la decisione impugnata è del resto conforme ai principi enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite, in base ai quali *«la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»* (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, 638372 e 638373 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640517 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016, Rv. 640745 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 - 01).

3. Con il terzo motivo si denuncia quanto segue: *«ingiusta è la condanna al pagamento delle spese, disposta dalla Corte di*

Appello sia per quanto attiene all'an debeatur sia per quanto attiene il quantum, non essendo prevista dall'art. 348 ter C.p.c.».

Il motivo è ammissibile, benché rivolto nei confronti dell'ordinanza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell'art. 348 *bis*, comma 1, c.p.c..

Una volta rigettata l'impugnazione rivolta contro la sentenza di primo grado ed eventualmente, come nella specie, dichiarata inammissibile quella contro la stessa ordinanza della corte di appello, in quanto proposta per motivi di merito (impugnazioni il cui eventuale accoglimento determinerebbe la caducazione dell'ordinanza della corte di appello e, con essa, del capo accessorio relativo alle spese del procedimento di secondo grado, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione dello stesso), la decisione del giudice di secondo grado sulle spese del relativo procedimento non può che essere impugnata quale vizio proprio dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, impugnazione che pertanto deve ritenersi in tal caso ammissibile.

Il motivo è però manifestamente infondato: la liquidazione delle spese del giudizio di gravame, in base al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *bis*, comma 1, c.p.c., è infatti espressamente prevista dall'art. 348 *ter*, comma 1, c.p.c..

La contestazione relativa all'importo liquidato a titolo di spese è poi del tutto generica (il ricorrente non indica l'importo liquidato e quello che a suo parere avrebbe invece dovuto essere liquidato, né i motivi della eventuale illegittimità della liquidazione operata dalla corte, limitandosi a definirla "sproporzionata") e, come tale, certamente inammissibile.

4. Il ricorso è rigettato.



Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimato svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi


La Corte:

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2018.

Il presidente
Raffaele FRASCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **13 FEB 2019**



Il Funzionario Giudiziario
Luca BARBETTI

